

NUOVO STATUTO NAZIONALE

A.N.P.A.N.A.

O.E.P.A.

Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali
Organizzazione Europea Protezionista Animali-Ambiente

CAPO I°

Denominazione e Scopi dell'Associazione

Art. 1

È costituita, ai sensi della legge 266/91, l'Associazione denominata **ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE NATURA ANIMALI - ORGANIZZAZIONE EUROPEA PROTEZIONISTA ANIMALI-AMBIENTE** in forma abbreviata **A.N.P.A.N.A. - O.E.P.A.** (ANPANA - OEPA) o (A.N.P.A.N.A. - OEPA) o (ANPANA - O.E.P.A.) con sede legale in Via Capo Colonna, 6 - 87027 Paola (CS), potranno essere aperte in altre Città d'Italia e di Europa altra sedi legali per motivi logistici e di opportunità, previa adozione di atto deliberativo del Consiglio Nazionale. Nei suoi principi statutari e fondativi, l'Associazione si rispecchia nella precedente organizzazione nata e fondata il 03.04.1985 con vecchia sede in Via Pistoia 1/B Roma che aveva la seguente denominazione: "**Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente con suo emblema nel quale era riportata la sigla OEPA**". Tale emblema viene fatto proprio dalla nuova A.N.P.A.N.A. - OEPA, così come tutti i riconoscimenti e le dotazioni allora in uso e autorizzate alla vecchia organizzazione.

Gli scopi dell'Associazione sono:

A - provvedere alla protezione dell'Ecosistema con particolare riguardo agli Animali, all'Ambiente, all'Ecologia e, di riflesso, a tutta la Natura, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

B - svolgere attività di Tutela e Protezione animali, Ambientale, di Protezione Civile e dei Beni Culturali, archeologici ed architettonici nonché dell'Arredo Urbano. In particolare attivando incontri culturali con le scuole, con i giovani e con qualsivoglia cittadino europeo. Di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologici e Animalisti e intraprendere tutte le iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri Enti ed Istituzioni.

C - svolgere tutte quelle attività, attraverso l'organizzazione e la istituzione di Guardie Zoofile Ecologiche; di Guardie Zoofile; di Guardie per il servizio di polizia Eco Zoofila; di Guardie Ambientali, Rurali e Campestri e di Guardie Venatorie e per la Pesca in collaborazione con le Pubbliche Istituzioni, dirette alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca. Il servizio di tali Guardie sarà normato da specifici regolamenti.

D - svolgere attività di Protezione Civile, attraverso i propri operatori volontari opportunamente preparati nei diversi settori, istituendo, ove possibile, specifici gruppi operativi nei diversi settori di P.C.. Tali attività saranno normate da specifici regolamenti.

E - preparare e attuare corsi di formazione per i propri operatori.

F - preparare e attuare corsi di formazione in collaborazione con Istituzioni Pubbliche.

G - preparare e/o attuare progetti attinenti i propri scopi statutari.

H - predisporre e studiare con le Istituzioni: Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali, le soluzioni di problematiche inerenti il campo della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali, della Protezione Civile e dei beni culturali, archeologici ed architettonici e dell'arredo urbano.

I - collaborare con i Ministeri dell'Ambiente, della Salute e degli Interni, con la Protezione Civile e con tutte le altre Associazioni - Enti - Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alle attività pertinenti gli scopi statutari dell'Associazione e che abbiano come finalità la salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta ai sensi della legge 266/91.

L - effettuare attività sportive dilettantistiche in tutte le discipline che l'organizzazione intenderà intraprendere, affiliandosi all'occorrenza a specifiche Federazioni Nazionali ed Europee.

M - attivarsi per ottenere sussidi economico-finanziari per l'esistenza ed il miglioramento dell'Associazione stessa, organizzando attività sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni con Istituzioni pubbliche e private, etc. .

N - non aver scopo di lucro. Tutti i proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, sia in forma diretta che indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato o ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

O - reinvestire, obbligatoriamente, eventuali avanzi di gestione, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

P - Garantire che i membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, svolgano i loro compiti a titolo volontario e gratuito; agli stessi possono essere rimborsate le sole spese sostenute per la loro attività ai sensi della normativa vigente.

Q - Assicurarsi che in caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, tutti i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico e analogo settore, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L. 266/91.

R - Garantire che tutte le attività svolte saranno eseguite in ottemperanza ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 2 e 3 della L. 266/91

CAPO II° **Amministrazione Centrale**

Art. 2

Gli organi dell'Amministrazione Centrale dell'Associazione sono:

- a – Assemblea Generale** dei delegati delle Sezioni Provinciali e loro Presidenti;
- b – Il Presidente Nazionale;**
- c – Il Consiglio Nazionale;**
- d – Il Collegio dei Revisori.**

Art. 3

L'Amministrazione Centrale è eletta dall'**Assemblea Generale** dei delegati delle Sezioni Provinciali e loro Presidenti, all'uopo convocata. Essa dura in carica 5 anni e può essere rieletta.

Art. 4

L'**Assemblea Generale** dei delegati delle Sezioni Provinciali e loro Presidenti è convocata dal Presidente Nazionale:

- a - Ogni anno per l'approvazione del conto economico nazionale redatto dal Consiglio Nazionale;
- b - Ogni 5 anni elegge il Presidente Nazionale, il Vice Presidente, il Consiglio Nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c - Ogni anno stabilendo le direttive e le attività istituzionali.

È costituita dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e dai delegati, soci dell'associazione, appartenenti alle Sezioni Provinciali regolarmente costituite attraverso la elezione dei Consigli Direttivi Sezionali. Ogni Sezione Provinciale potrà indicare oltre al suo Presidente Provinciale un delegato secondo il seguente schema:

- numero di soci fino a 30, un delegato;
- numero di soci fino a 60, due delegati;
- numero di soci fino a 100, tre delegati;

- numero di soci fino a 150, quattro delegati;
- numero di soci fino a 200, cinque delegati;
- numero di soci oltre 200, sei delegati.

L'indicazione e la nomina dei delegati sarà effettuata dai CDS, comunicati alla Presidenza Nazionale la quale provvederà a istituire un elenco pubblico nazionale dei Delegati Sezionali, valido per tutto il mandato dei Consigli Direttivi Sezionali. Le Sezioni Provinciali costituite in forma Commissariale potranno indicare solo 1 (uno) delegato oltre il Commissario.

Ogni delegato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei delegati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea o da un delegato del Presidente Nazionale.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Nazionale o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dal Presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 5

Il Presidente Nazionale:

a - ha la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale e ne dirige l'attività;

b - convoca e presiede il Consiglio Nazionale e l'Assemblea Generale;

c - stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute;

d - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;

e - può esprimere parere sulle eventuali proposte delle sedi Provinciali, circa la nomina o il riconoscimento delle Guardie a carattere Nazionale, funzione questa che può essere da lui delegata;

f - potrà nominare, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN), un Responsabile Nazionale per la organizzazione e direzione dell'attività delle Guardie che l'Associazione intenderà istituire a livello Nazionale;

g - potrà inoltre avvalersi della collaborazione di responsabili dei vari settori che saranno disciplinati da apposito regolamento interno deliberato dal Consiglio Nazionale.

h - adotta, nei casi di urgenza, qualsiasi deliberazione di competenza del Consiglio Nazionale, previa consultazione, anche telefonica, con tutti i Consiglieri, con il limite temporale della data di convocazione del CDN, per sottoporla a quest'ultimo, nella sua prima adunanza, per l'approvazione.

In caso di assenza o di impedimento anche temporaneo del Presidente i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, al Consigliere Nazionale più anziano.

L'anzianità è determinata dal numero di voti riportati all'atto dell'elezione alla carica di Consigliere e, in caso di parità di voti, dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall'età.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto (CDN):

- dal Presidente Nazionale;

- dal Vice Presidente Nazionale;

- e fino ad un massimo di cinque membri eletti di cui uno sarà il Segretario, in conformità alle successive norme statutarie e regolamentali.

Le sopra elencate cariche sono incompatibili con le altre cariche associative, qualora un socio venga eletto nel Consiglio Nazionale, decade automaticamente dalle altre cariche associative, il ruolo rimasto vacante sarà ricoperto da altro socio nei modi e nei termini previsti dalle norme del presente statuto.

Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale costituiscono l'Ufficio di Presidenza esso avrà il compito di organizzare la gestione dell'associazione, secondo le direttive stabilite ogni anno dall'Assemblea Generale di cui al precedente art. 4 e secondo i deliberati del CDN.

Il Consiglio Nazionale al termine del mandato resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Nel caso di cessazione di una delle cariche, per qualsiasi motivo, la stessa, resasi vacante, sarà occupata dal candidato non risultato eletto, osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati o dai soci nominati dall'Assemblea Generale di cui al precedente art. 4 all'uopo convocata.

La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica del Presidente o del Vice Presidente, che potranno essere sostituiti: il Presidente dal Vice Presidente ed il secondo dal Consigliere più anziano, sino alle prossime elezioni dell'intero Consiglio, previa reintegrazione dei Consiglieri venuti meno secondo le norme del precedente comma.

La convocazione dell'Assemblea Generale per la ratifica delle nuove nomine del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o dei nuovi Consiglieri dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della cessazione dalla carica dei membri uscenti e verrà indetta dal Presidente Nazionale o dal nuovo.

I componenti nominati in sostituzione di altri, che per qualunque motivo abbiano cessato anzitempo di fare parte del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del quinquennio in corso.

Le sedute del CDN, per motivi strettamente logistici, potranno essere svolte anche in audio e video conferenza con l'autorizzazione alla firma ad uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza con l'invio in questo caso a tutti i componenti di copia pdf, della deliberazione attraverso e-mail.

Art. 7

I Compiti del Consiglio Nazionale:

a - delibera i regolamenti amministrativi, contabili e necessari per il funzionamento dei servizi e per l'esplicazione delle diverse attività dell'Associazione Nazionale;

b - redige, entro il mese di Novembre il bilancio o resoconto nazionale preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di Aprile il consuntivo dell'esercizio decorso;

c - delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;

d - delibera su ogni affare che importi trasformazione e diminuzione di patrimonio, nonché sulle variazioni di bilancio;

e - fissa, nella misura massima del 25%, la quota che le Sedi Provinciali devono devolvere alla Sede Nazionale, relativamente:

- alle quote associative annue;
- ai contributi ottenuti da Enti pubblici e da privati; **(esclusi quelli da proventi convenzionali);**
- ai ricavati della gestione di cespiti mobiliari ed immobiliari.

Sono fatti salvi contributi che vengono erogati anche in forma convenzionale per:

- l'espletamento delle attività riguardanti le Guardie;
- conduzione di rifugi per animali di affezione sia privati che pubblici;
- o altre attività istituzionali che prevedano un rimborso spese.

f - prende atto della nomina dei Rappresentanti Regionali eletti;

g - delibera la prima istituzione delle Sezioni Provinciali;

h - attiva le direttive per l'attività istituzionale;

i - nomina Ispettori Nazionali per la vigilanza ed il controllo delle Sezioni, conferendo loro mandato specifico sino a revoca dello stesso, su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato. Tale carica è disciplinata da apposito Regolamento deliberato dal CDN;

l - prende atto, ogni 5 anni, delle elezioni delle Sezioni Provinciali;

m - ratifica le prime elezioni successive alla istituzione delle nuove Sezioni Provinciali prendendo atto degli eletti e della loro carica, atto d'obbligo;

n - acquisisce i bilanci o resoconti preventivi e consuntivi delle Sezioni;

o - a seguito di richiesta motivata dei Rappresentanti Regionali dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni chiedendo l'intervento del Collegio dei Proviviri.

o bis - dispone l'eventuale gestione Commissariale, allorché i Presidenti Sezionali e i CDS, richiamati alla osservanza ed agli obblighi ad essi imposti dalla legge e soprattutto dallo Statuto, dai regolamenti interni o dalle direttive emanate dall'Assemblea Generale e/o dal CDN, persistano nel violarli. Tale gestione durerà sino alla determinazione del Collegio dei Proviviri di sciogliere il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale;

p - fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un massimo di dodici mesi, la durata della nomina a Commissario straordinario della Sezione Provinciale;

q - delibera la nomina dei Soci Onorari;

r - provvede ad ogni affare non di competenza diretta del Presidente;

s - adotta i provvedimenti necessari per la gestione dell'Associazione;

t - predispone tutte quelle attività necessarie per il supporto, il controllo e la vigilanza di tutte le Sezioni Provinciali attraverso la nomina di un Coordinatore Nazionale che potrà avvalersi di collaboratori da lui individuati e proposti al CDN o degli Ispettori Nazionali, dietro specifica richiesta.

Art. 8

Su istanza del 50% più uno dei Presidenti e dei delegati delle Sezioni Provinciali e con analitica descrizione delle motivazioni di sfiducia, può essere inviata al Presidente Nazionale la data per la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale dei delegati delle Sezioni Provinciali e loro Presidenti per esprimere il voto di sfiducia all'operato del Consiglio Nazionale in carica e dello stesso Presidente Nazionale.

Tale motivata richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Presidente Nazionale e al Consiglio Nazionale almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione.

In caso di negata convocazione dell'Assemblea, da parte del Presidente Nazionale, entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta sopramenzionata, i delegati richiedenti possono auto convocarsi e inviare le risultanze dell'Assemblea Generale al Consiglio Nazionale entro 10 gg. dalla sua realizzazione.

Nel caso venisse confermato il voto di sfiducia da almeno il 50% più uno dei presenti all'Assemblea, il Presidente ed il Consiglio Nazionale in carica decadono, con immediata esecuzione, dalle cariche ricoperte e si procederà nella stessa Assemblea alla nomina di tre Commissari Nazionali che avranno il compito di gestire in forma straordinaria l'Associazione Nazionale e nel termine di 6 mesi, dalla data del voto di sfiducia, indire nuove elezioni per la sostituzione di tutto il Consiglio Nazionale.

Art. 9

Il Collegio dei Probiviri:

Viene costituito dall'Assemblea Generale operando una scelta tra i Soci privi di altre cariche associative e/o tecnici esterni per dirimere situazioni di crisi tra i Soci e situazioni interne all'Associazione.

La nomina dei membri viene fatta l'anno successivo alla elezione del Consiglio Nazionale in forma palese, in sede assembleare sulle proposte, motivate, dei componenti il Consiglio Nazionale.

Il Presidente del Collegio viene eletto dagli stessi membri nella stessa Assemblea Generale.

È composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri e dura in carica 5 anni, nel caso del venir meno di uno dei membri il suo posto verrà sostituito alla prima Assemblea Generale.

Art. 10

Il Collegio dei Probiviri prende in esame le proposte di scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali e decide in merito alle soluzioni da adottare, tenendo conto dell'autonomia gestionale di cui godono per statuto le Sezioni Provinciali.

Decide in merito a tutte le vicende di controversie interne all'Associazione ad esso prospettate al fine di far rispettare il presente Statuto.

Ogni socio dell'associazione potrà far valere i propri diritti, sanciti dal presente statuto, rivolgendo apposito reclamo motivato al Collegio per il tramite dell'Ufficio della Presidenza, il deliberato è inappellabile.

Eventuali reclami non sospendono i provvedimenti, avranno solo il fine di garantire un giudizio imparziale sul rispetto del presente Statuto e dell'iter procedurale relativamente ad un suo possibile reintegro stabilito dallo stesso Collegio dei Probiviri.

Ogni azione diversa da quella indicata dal presente articolo comporterà l'immediata e automatica radiazione dall'associazione con la conseguenziale perdita di tutte le cariche rivestite.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

È composto di tre membri effettivi di cui uno ne assume la Presidenza e di due supplenti, vengono eletti dall'Assemblea Generale dei Delegati delle Sezioni Provinciali e loro Presidenti.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

Essi non possono ricoprire altre cariche associative, durano in carica 5 anni e possono essere rieletti. Nel caso un membro non sia più disponibile, per qualsiasi motivo, il suo posto viene ricoperto dal primo dei supplenti e alla prima Assemblea Generale utile viene nominato un altro supplente.

CAPO III°

Amministrazione Periferica

Disposizioni Generali

Art. 12

Gli organi dell'Amministrazione periferica dell'Associazione sono:

- a** - Il Rappresentante Regionale;
- b** - Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione Provinciale;
- c** - Il Presidente Provinciale;
- d** - Il Consiglio Direttivo Sezionale;
- e** - Il Collegio dei Revisori;
- f** - Il Rappresentante Comunale.

Art. 13

Il Rappresentante Regionale.

In ogni Regione, ogni 5 anni, i Presidenti di Sezione in carica o, in caso di loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano ed i Commissari straordinari eventualmente in atto più tutti i Delegati Sezionali della Regione, si riuniscono in una delle residenze delle Sezioni Provinciali (concordata precedentemente), per eleggere il Rappresentante Regionale ed il supplente.

L'incontro deve essere organizzato, fissato e comunicato alla Presidenza Nazionale ed alle Sezioni Provinciali almeno 20 giorni prima della data fissata, tramite raccomandata A.R. o tramite e-mail associativa dedicata, dal Rappresentante Regionale uscente e, in caso di prima elezione, dal Presidente della Sezione Provinciale più anziana per costituzione. I Presidenti Provinciali o loro sostituti e/o i Commissari straordinari delle Sezioni dovranno, prima delle operazioni, fornire l'eventuale diniego o assenso scritto a voler partecipare alla elezione del Rappresentante Regionale, tale diniego o assenso potrà essere presentato direttamente nello stesso giorno o inviato tramite qualsiasi mezzo, riconosciuto dalla legge, all'organizzatore dell'incontro e per conoscenza al Consiglio Nazionale.

Per le elezioni ogni convenuto avrà a disposizione un voto con il quale potrà esprimere un massimo di due preferenze, una per il Rappresentante e l'altra per il Supplente.

Possono essere eletti, a tale carica, tutti i soci appartenenti alle Sezioni Provinciali della Regione, in regola con il tesseramento, preservando eventualmente la carica associativa ricoperta nella Sezione Provinciale di appartenenza.

Il Supplente diventerà Rappresentante Regionale nel momento in cui all'eletto verranno affidate, a qualsiasi titolo, cariche associative di carattere Nazionale.

Una Sezione Provinciale potrà anche astenersi, rivendicando la sua autonomia gestionale sul territorio, dal partecipare alla elezione del Rappresentante Regionale, scegliendo quindi di non voler aderire alla costituzione di una struttura operativa Regionale.

Art. 14

Il Rappresentante Regionale:

A – mantiene i rapporti tra le Sezioni aderenti della propria Regione, indicando periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l'indirizzo dell'attività regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede Centrale;

B – è il tramite tra le Sezioni aderenti della propria Regione e la Sede Centrale;

C – risponde alla convocazione indetta dal Presidente Nazionale per gli opportuni aggiornamenti sull'attività in atto;

D – propone tutte le iniziative a livello regionale per uniformare nel territorio le Sezioni Provinciali aderenti;

E – potrà costituire e gestire una struttura operativa Regionale richiedendo uomini e mezzi alle Sezioni Provinciali che intendono aderire alla sua iniziativa, il tutto di concerto con le Sezioni Provinciali aderenti assieme alle quali si appronterà un regolamento/**statuto** che disciplinerà le attività e i rapporti tra le stesse Sezioni Provinciali ed il Rappresentante Regionale;

F – la sede di rappresentanza è quella della Sezione di appartenenza, le spese occorrenti per lo svolgimento della sua funzione sono a carico delle Sezioni aderenti che provvedono ad istituire apposita voce in bilancio o sul resoconto;

G – propone, al Consiglio Nazionale che a sua volta trasmette al Collegio dei Probiviri, lo scioglimento delle Sezioni Provinciali attraverso una relazione dettagliata delle motivazioni, tenendo conto dell'autonomia gestionale di cui godono per statuto le Sezioni Provinciali. Tale proposta dovrà scaturire da un'attenta valutazione delle attività svolte dalla Sezione Provinciale in oggetto, evidenziando quelle attività che siano in netto contrasto con le norme statutarie e con le leggi che disciplinano le attività dell'Associazione. La richiesta per lo scioglimento potrà essere inoltrata, al Responsabile Regionale, anche dagli Ispettori o dal 50% più uno dei soci della Sezione, tale richiesta verrà in prima istanza valutata dal Rappresentante Regionale il quale, se ne ravvisa gli estremi, procederà per quanto di sua competenza, tenendo presente l'autonomia gestionale di cui godono per statuto le Sezioni Provinciali.

Art. 15

Sedi Periferiche.

Nel territorio nazionale vengono costituite Sezioni Provinciali ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice Presidente, da Cinque Consiglieri di cui uno Segretario e da 3 Revisori dei Conti e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci allo scopo costituita. La Sezione Provinciale gode di piena autonomia gestionale e, in caso di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, anche fiscale. Al momento della sua costituzione e anche dopo dovrà redigere, approvare e registrare un proprio statuto seguendo lo schema che la Sede Centrale fornirà all'atto della Costituzione adeguandolo alle normative regionali in materia di organizzazioni di volontariato. Dovrà comunque prevedere quanto di seguito stabilito.

In Provincia di..... è stata costituita la Sezione Provinciale dell'ANPANA - OEPA, essa rispetta in toto la legge 266/1991 e la Legge Regionale. Come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà. Dopo la Costituzione la Sezione avrà il compito di registrare nel proprio territorio il proprio Statuto.

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è soggetta alla prima ratifica (*valevole come atto costitutivo della Sezione Provinciale*) del Consiglio Nazionale per la costituzione effettiva della Sezione Provinciale. Alle successive elezioni basterà una comunicazione con l'indicazione dei nuovi eletti alle cariche Sezionali da inviare all'Amministrazione Centrale.

Potranno essere costituite nelle Province dove non esistono altre Sezioni Provinciali, con delibera del Consiglio Nazionale, nuove Sezioni organizzate da altre organizzazioni, già esistenti in quel territorio, che facciano regolare richiesta di adesione all'Associazione.

La Sezione assume la denominazione di **ANPANA OEPA Sezione Provinciale di**, **la sua sede è in** **via**

Le Sezioni hanno competenza territoriale nell'ambito provinciale nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal presente Statuto **e svolgono tutte le attività ad esse demandate dallo stesso previste negli articoli precedenti.**

Al fine di svolgere le proprie attività la Sezione Provinciale dell'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, **ai sensi dell'art. 7 della legge n.266/1991, e nei limiti delle Leggi Regionali in materia**, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Le Sezioni propongono la nomina di propri Soci Operatori in regola con il tesseramento, l'assicurazione prevista per Legge che abbiano ottenuto il nulla osta alla nomina di Guardie proprie e/o nominate da Enti Pubblici.

Art. 16

L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante ed ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare il Presidente Provinciale, il Vice Presidente Provinciale e sino a cinque membri del Consiglio Direttivo con il suo Segretario;

- c) di nominare i Revisori;
- d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo su indicazione del CDN;
- e) di approvare il bilancio o resoconto consuntivo e quello preventivo;
- f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa con la presenza e il voto di almeno 3/4 dei soci.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio Provinciale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli associati o consegnata a mano o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione o sul sito internet della stessa. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza del vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente dell'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 17

Il Presidente Provinciale:

Il Presidente ha la rappresentanza legale della propria Sezione Provinciale, ne firma gli atti e, nei casi di urgenza, sentiti anche a mezzo telefono i Consiglieri, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporle ad esso per l'approvazione alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento anche di questi, al membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall'età.

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 5.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali (CDS):

5 anni. I suoi membri possono essere rieletti e non possono ricoprire cariche associative di carattere Nazionale. I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori ed è composto:

- dal Presidente Provinciale;
- dal Vice Presidente Provinciale;
- sino ad un massimo di cinque Consiglieri eletti di cui uno sarà il Segretario.

Sono ad essi applicabili le disposizioni degli art. 5 e 6.

Compiti del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali:

A – esplica nell'ambito del territorio di propria competenza i fini istituzionali dall'Associazione, attuando di volta in volta le iniziative ed i compiti che gli sono affidati dal presente Statuto e dall'Assemblea dei Soci;

B – redige il bilancio o resoconto preventivo e consuntivo della Sezione, rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo nonché le variazioni al preventivo, che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci

C – delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;

D – delibera su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio salvo la ratifica del Consiglio Nazionale;

E – istituisce nei comuni della sua provincia Gruppi Comunali e/o Intercomunali.

Sono ad esso applicabili le disposizioni dell'art. 6.

Art. 19

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presso ogni Sezione Provinciale è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri e due supplenti.

I revisori dei Conti provvedono al riscontro degli atti di gestione; accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esaminano e controfirmano i bilanci delle Sezioni, redigono apposite relazioni ed effettuano verifiche di cassa.

Essi possono esercitare il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Sono ad esso applicabili le disposizioni dell'art. 11.

Art. 20

Il Rappresentante Comunale:

nominato dal Consiglio Direttivo Sezionale, espleta gli incarichi che gli sono affidati dallo stesso per l'attuazione degli scopi dell'Associazione nell'abito della sua giurisdizione, previa delega del Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Commissario Straordinario:

A – è nominato dal Consiglio Nazionale;

B – racchiude in sé tutti i poteri del Consiglio Direttivo; svolge la normale amministrazione e predisporre gli atti per la indizione della elezione dell'Amministrazione Periferica;

C – dura in carica 12 mesi;

D – viene nominato all'atto della costituzione o ricostituzione di una Sezione Provinciale ed il suo mandato inizia dalla data di accettazione della nomina;

E - qualora venisse nominato per la ricostituzione di Sezione esistente, dovrà appartenere all'elenco dei Soci della Sezione Provinciale Commissariata e dovrà attivarsi al recupero di tutti i registri obbligatori, e quant'altro in essere della e nella Sezione, anche in forma coatta.

CAPO IV°

Altre figure Istituzionali

Art. 22

L'Ispettore:

è nominato a norma dell'art. 7 lettera (i), compie tutti gli atti necessari per esercitare la vigilanza ed il controllo delle Sezioni Provinciali e loro Rappresentanze territoriali; svolge ogni altro compito che sia a lui affidato dal Presidente Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale; può essere incaricato a svolgere normali funzioni ispettive anche in altre regioni nelle quali manchi o sia impedito l'Ispettore competente. La sua attività dovrà essere sempre ossequiosa delle norme e delle autonomie riconosciute dal presente statuto seguendo l'apposito regolamento che ne disciplina la sua attività.

L'Ispettore esercita la sua funzione in assoluta sinergia con i Rappresentanti Regionali.

Potrà proporre all'Amministrazione Centrale, la nomina di suoi collaboratori.

Alle spese occorrenti per il funzionamento degli Ispettorati provvede l'Amministrazione Centrale, istituendo apposita voce in bilancio o resoconto.

Art. 23

Le Guardie:

sono Soci Operatori dell'Associazione, la loro nomina potrà avvenire su proposta dei Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali, nei limiti degli organici fissati.

La Guardia:

A – offre la collaborazione volontaria e gratuita all'Associazione per l'assolvimento di tutti quei compiti che interessino la tutela e l'assistenza per la protezione dell'ecosistema;

B – ha diritto di elettorato e può assumere cariche ed incarichi amministrativi Sezionali, Regionali e Nazionali;

C – svolge opera di prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali, il deturpamento dell'ambiente ivi compresa caccia e pesca, nei modi e nei tempi che gli saranno riconosciuti dalle Autorità competenti;

D – affianca nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, alla difesa del patrimonio zootecnico, faunistico, ittico ed ambientale, le Pubbliche Istituzioni a tali scopi destinate;

E – deve avere assolto gli obblighi scolastici e di leva, e non essersi dichiarato obbietto di coscienza, essere in possesso dei requisiti richiesti per la sua nomina e può mantenere la funzione operativa fino al compimento del **70°** anno d'età e, da tale data fino al compimento dell'**80°** anno, potrà svolgere funzioni di segreteria;

F – garantisce dietro giuramento, la propria osservanza e rispetto del regolamento emanato che ne disciplina la figura, il servizio e l'attività;

G – la Guardia, (Operatore dell'Associazione) può vedersi revocata, senza nessun preavviso, da parte del Comando di appartenenza, la nomina per il tramite del Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale a cui appartiene, quando, la stessa, abbia violato le norme statutarie e regolamentari, contravvenendo alle finalità istituzionali dell'Associazione e alle norme comportamentali della Guardia, ovvero se non risulta in regola con le quote associative ed assicurative.

CAPO V° **DEI SOCI** **Disposizioni Generali**

Art. 24

I soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

a – Onorari

b – Benemeriti

c – Operatori

d – Ordinari

e – Giovanili

f – Simpatizzanti

Sono **Soci Onorari** coloro ai quali tale qualifica sia conferita dal Consiglio Nazionale su proposta dei Consigli Direttivi Sezionali per meriti speciali, quali, impegno per la divulgazione dei principi statuari o l'aver contribuito alla crescita ed alla affermazione della nostra istituzione, o per altri motivi eccezionali.

Sono **Soci Benemeriti** quei soci operatori ai quali i Consigli Direttivi Sezionali hanno deliberato tale nomina poi ratificata (*atto d'obbligo*) dal Consiglio Nazionale.

Sono **Soci Operatori** coloro i quali versano una quota annuale non inferiore alla somma in Euro, stabilita del Consiglio Nazionale.

Sono **Soci Ordinari** quelli che versano una quota annuale non inferiore alla somma in Euro, stabilita del Consiglio Nazionale.

Sono **Soci Giovanili** tutti gli aderenti, fino al compimento del diciottesimo anno di età, che versano annualmente la somma in Euro, stabilita del Consiglio Nazionale.

Sono **Soci Simpatizzanti** coloro ai quali tale qualifica sia conferita dai Consigli Direttivi Sezionali per essersi avvicinati all'associazione senza però voler svolgere attività di volontariato attivo.

Tutti i Soci rientranti nelle varie categorie hanno diritto al voto, fatta eccezione per i Soci Onorari, per i Soci Giovanili e per i Soci Simpatizzanti. L'aspirante Socio deve produrre domanda scritta di adesione, indirizzata alla Sede Provinciale alla quale intende aderire. Deve possedere i requisiti previsti dalle norme statutarie, dichiarando espressamente di rispettarne l'ordinamento statutario, i regolamenti, nonché tutte le direttive impartite dalla Sede Centrale o dai Responsabili periferici. La Sede territoriale competente adotta atto deliberativo. E' esclusa la temporanea partecipazione alla vita dell'Associazione. **Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.**

Art.25

Non può essere socio dell'ASSOCIAZIONE chiunque, con la propria attività, arrechi pregiudizio anche morale, agli interessi ed alle finalità della stessa organizzazione.

In particolare, e per i fini sopra indicati, costituisce pregiudizio:

A – l'adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, e/o chiunque svolga attività lavorative, che siano in contrasto o incompatibili con gli scopi, le attività e le finalità dell'Associazione;

B – la commissione e la diffusione, con ogni mezzo, di atti o provvedimenti che possono arrecare discredito al prestigio dell'Associazione dei suoi organi centrali e periferici;

C – ogni azione che non sia concorde con lo spirito, oltre che con la lettera delle norme e della prassi che regolano la vita dell'Associazione;

Chiunque rientri nei fini pregiudizievoli sopra elencati, non diventa Socio vedendosi respinta la domanda di iscrizione, è, se già lo fosse, decadrebbe, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione e dei suoi componenti. L'aspirante socio al quale viene respinta l'iscrizione potrà richiedere di appellarsi all'assemblea dei soci con lettera motivata la quale, in seduta straordinaria, deciderà a maggioranza dei presenti in merito.

La radiazione, l'espulsione, l'esclusione e la decadenza del Socio deve essere deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale alla quale il Socio è affiliato.

La Delibera di radiazione o di espulsione o di esclusione sarà inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o attraverso e-mail, indicata dal socio all'atto della sua iscrizione, nella quale è altresì precisato che il Socio, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata, può proporre reclamo avverso il provvedimento, da inviare all'Ufficio di Presidenza Nazionale, il quale provvederà a sottoporre il reclamo al Collegio dei Probiviri che, entro sei mesi dal ricevimento effettivo del reclamo, comunicherà il deliberato, il quale sarà inappellabile.

Il reclamo non sospende il provvedimento avrà solo il fine di garantire un giudizio imparziale sul rispetto del presente Statuto e dell'iter procedurale relativamente ad un suo possibile reintegro stabilito dallo stesso Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche rivestite dal socio, oggetto del provvedimento, comunque decadranno.

La decadenza da Socio avviene anche quando non viene versata la quota associativa annuale, entro i termini di tempo stabiliti dal proprio Consiglio Direttivo Sezionale. Tale decadenza è automatica una volta trascorso l'intero anno di riferimento senza che il socio abbia versato la quota associativa obbligatoria per i soci.

Il socio che non ha provveduto durante l'anno in corso al rinnovo della quota associativa non potrà svolgere attività di volontariato, potrà partecipare alle riunioni associative senza diritto al voto sino al rinnovo della quota che potrà avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Il socio decaduto, escluso, espulso o dimissionario non ha diritto al rimborso della quota associativa, degli interessi maturati e di eventuali contributi da lui versati all'Associazione.

Le deliberazioni, su indicate, dei Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali dovranno essere inviate al Consiglio Nazionale il quale provvederà ad assumere i provvedimenti amministrativi necessari annotandoli sul Registro Nazionale.

Nel caso in cui un Socio venisse **radiato o espulso** dall'Associazione, **questi non potrà essere iscritto in alcuna altra Sede periferica**, la comunicazione del provvedimento potrà essere inviata a tutte le Sezioni Provinciali e, nel caso in cui qualche Sezione Provinciale dovesse iscriverlo, la stessa verrà Commissariata sino al ripristino, nella sezione stessa, delle normali condizioni di attività.

Art. 26

Le Sezioni devono inviare ogni anno, alla Sede Centrale, l'elenco aggiornato degli iscritti.

La Sede Centrale, dopo gli opportuni aggiornamenti, provvede ad inviare la tessera nazionale e o l'aggiornamento annuale.

La tessera ha validità per tutto l'anno solare.

CAPO VI°

GESTIONE FINANZIARIA CENTRALE

Art. 27

Le entrate dell'Amministrazione Centrale dell'Associazione sono costituite:

- dalle aliquote delle quote sociali versate dalle Sedi periferiche, nei limiti determinati dal Consiglio Nazionale (contributi degli aderenti);
- dal contributo di ogni Socio Operatore per la propria gestione;
- dalle entrate provenienti dal materiale promozionale e di propaganda che l'Associazione intende distribuire;
- dai contributi di enti, società, privati ecc.;
- dalla percentuale delle rendite patrimoniali, versata dalle Sezioni per donazioni e lasciti;
- da qualsiasi altra entrata straordinaria rientrante nell'art. 5 della L. 266/91.

Art. 28

Con le entrate l'Amministrazione Centrale (nazionale) dell'Associazione provvede:

- alle spese necessarie per il funzionamento corretto della Sede Centrale per il conseguimento dei suoi fini;
- all'eventuale rimborso delle spese, sostenute dagli appartenenti al Consiglio Nazionale, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei probiviri;
- all'eventuale rimborso delle spese, preventivamente concordate per l'attività degli Ispettori;
- alle spese per la fornitura della documentazione necessaria all'istituzione delle Sezioni periferiche.

CAPO VII°

GESTIONE FINANZIARIA PERIFERICA

Disposizioni Generali

Art. 29

La gestione finanziaria e fiscale è indipendente da quella Nazionale per quelle Sezioni che operano con proprio codice fiscale regolarmente rilasciato dall'Agenzia dell'Entrate competente per territorio.

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

- a** – dalle quote dei tesseramenti di Socio con le eventuali quote assicurative (contributi degli aderenti);
- b** – dai proventi derivanti da azioni promozionali o altro (attività marginali);
- c** – da qualsiasi altra entrata straordinaria rientrante nell'art. 5 della L. 266/91.

Art.30

Con le entrate le Sezioni provvedono:

- a** – alle spese per il funzionamento delle Stesse e per il conseguimento dei loro fini;
- b** – all'invio delle aliquote delle quote sociali previste alla Amministrazione Centrale;
- c** – al rimborso delle spese, preventivamente concordate per l'attività del Rappresentante Regionale;
- d** – alle spese necessarie per la nascita delle Sedi di Gruppi Comunali e/o Intercomunali.

Art. 31

Obblighi ed adempimenti delle Sezioni:

- a** – registro bilanci o resoconti;
 - b** – registro dei Soci;
 - c** – registro dei verbali del Consiglio Direttivo;
 - d** – registro dei verbali delle Assemblee dei Soci;
 - e** – registro di protocollo della corrispondenza;
 - f** – eventuali scritture contabili, con predisposizione di registro giornaliero di cassa, mastri di entrata e di uscita, suddivisione nei capitoli di spesa.
-

CAPO VIII°
DELLE ELEZIONI
Disposizioni Generali

Art. 32

Sono eleggibili a tutte le cariche previste dal presente Statuto le persone fisiche che siano Soci della ASSOCIAZIONE che abbiano i requisiti per essere elettore, secondo le disposizioni predisposizioni all'uopo previste, che siano iscritte nell'elenco dei Soci da almeno un anno e che siano in regola con il pagamento della quota sociale. Per poter esercitare il diritto di elettore, i Soci Benemeriti, Operatori ed Ordinari devono essere in regola con il pagamento della quota sociale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Art. 33

I Membri del Consiglio Nazionale sono eletti dall'Assemblea Generale, costituita in corpo elettorale. I Rappresentanti Regionali sono eletti dai Presidenti, dai Commissari straordinari e dai Delegati delle Sezioni esistenti nella regione, nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto.

Art. 34

La convocazione dei Presidenti di Sezione, dei Commissari e dei Delegati per l'elezione del Rappresentante Regionale sarà effettuata dal Presidente Provinciale della Sezione più anziana per costituzione in prima nomina, successivamente dal Rappresentante uscente che predispone quanto necessario per l'espletamento delle elezioni, destinando il luogo di riunione in una delle sedi Provinciali, preventivamente concordata, della Regione. I lavori per l'elezione del Rappresentante Regionale devono essere ultimati almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del Consiglio Nazionale. La convocazione è fatta con lettera raccomandata almeno 20 gg. prima del giorno fissato per la riunione. La riunione è fissata in prima ed in seconda convocazione. In prima convocazione essa è valida con la presenza della metà più uno dei presenti convocati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può essere tenuta anche nello stesso giorno della prima. Agli effetti del calcolo della maggioranza ogni Elettore dispone, in sede di votazione, di un voto con il quale può esprimere un massimo di due preferenze, uno per il Rappresentante Regionale e uno per il supplente. In caso di parità di voti si applicano le condizioni previste, cioè per anzianità. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione e, in caso di iscrizione contemporanea, dalla data di nascita.

Valgono inoltre le disposizioni previste dagli art. 13 e 14.

Art. 35

Alla carica di Rappresentante Regionale può essere eletto qualsiasi Socio iscritto ad una Sezione della Regione, in regola con il pagamento delle quote sociali e con almeno un anno effettivo di appartenenza all'Associazione, senza che necessariamente ricopra cariche direttive. Nel caso che il Rappresentante Regionale venga successivamente eletto ad una delle cariche Nazionali, il supplente diventerà simultaneamente il nuovo Rappresentante Regionale. Ove, giustificato motivo, impedisse la partecipazione alla elezione del Rappresentante Regionale, di qualche Presidente, questi può delegare il Vice Presidente o un componente del Consiglio direttivo. Per i Commissari e i Delegati non sono ammesse deleghe. Valgono inoltre le disposizioni previste dagli art. 13 e 14.

Art. 38

Prima dell'inizio della votazione si prende atto delle dichiarazioni di diniego o di assenso inviate o trasmesse dai Presidenti e/o Commissari delle Sezioni Provinciali, successivamente per semplice alzata di mano dei presenti, viene nominato il Presidente dell'Assemblea e due scrutatori che verbalizzeranno tutte le operazioni allegando le dichiarazioni sopra indicate. Ogni elettore deve avere cura della segretezza del proprio voto. A cura del Presidente dell'Assemblea viene redatto verbale della riunione che, controfirmato dagli scrutatori, verrà inviato alla Presidenza Nazionale, unitamente a tutti gli atti elettorali.

Art. 39

Alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri Nazionali e dei Revisori dei Conti provvede l'Assemblea Generale, la stessa, l'anno successivo, provvederà alla nomina del Collegio dei Proviviri. I membri eletti del Consiglio Nazionale, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri accettando tale carica, devono rassegnare le dimissioni da eventuali altre cariche associative.

Art. 40

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti delle Sezioni periferiche, viene svolta dalle relative Assemblee dei Soci all'uopo convocati. La convocazione si svolge nei seguenti termini:

- affissione all'Albo della Sezione dell'ordine del giorno riportante la data di convocazione dei Soci, almeno 30 gg. prima della data stabilita per la convocazione;
- o invio ai Soci dell'avviso di convocazione almeno 30 gg. prima della data stabilita per la convocazione, a mezzo lettera semplice o altro mezzo idoneo;
- o inserimento dell'avviso sul sito web della Sezione.

All'avviso di convocazione, devono essere allegati il modulo per comunicare eventuali deleghe e l'invito a voler regolarizzare la posizione associativa, il cui relativo versamento potrà essere effettuato dieci (10) giorni prima della data fissata per la convocazione, negli orari di apertura della Sezione di appartenenza; questo per permettere di preparare ed allestire la modulistica ed il seggio elettorale.

Art. 41

L'Assemblea deve essere fissata in prima ed in seconda convocazione.

La riunione può essere svolta in unica giornata fissando l'orario della prima e della seconda convocazione. La prima convocazione sarà valida con la presenza della metà più uno dei Soci all'uopo convocati, mentre la seconda convocazione sarà valida con la presenza dei convocati, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in prima battuta viene coordinata dal Presidente Provinciale o suo delegato ed elegge per alzata di mano in forma palese il Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea potrà decidere di effettuare le elezioni in forma palese, in quel caso, nominato un Segretario verbalizzante, si procede alla presentazione delle candidature e alla relativa votazione per alzata di mano.

In caso contrario, se si sceglie di voler procedere a scrutinio segreto, si dovranno nominare due scrutatori che, con il Presidente dell'assemblea, costituiranno il seggio elettorale.

Per ogni socio è ammessa una sola delega.

La delega deve essere:

- accompagnata da una fotocopia di un documento di identità valida del delegante;
- obbligatoriamente compilata e firmata dal delegante in ogni sua parte;
- presentata al seggio, ritirata e convalidata dal Presidente dell'Assemblea, prima di esprimere il voto. In questo caso vengono consegnate al Socio numero due schede di votazione.

L'espressione del voto deve avvenire nella più assoluta segretezza e dovranno essere indicati i nominativi:

- del Presidente;
- del Vice Presidente;
- del Consigliere Segretario;
- dei quattro Consiglieri;
- del Presidente dei Revisore dei Conti
- dei due Membri effettivi;
- dei due Membri supplenti.

Copia del verbale della riunione, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dagli Scrutatori, deve essere inviata al Consiglio Nazionale per gli adempimenti previsti dell'art. 7 del presente statuto.

CAPO IX° **DELLA CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI** **DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 42

Il Consiglio Nazionale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di Gennaio, Aprile, Giugno, Settembre, Dicembre ed in sessione straordinaria ogni qualvolta sia necessario. Le sedute del CDN, per motivi strettamente logistici, potranno essere svolte anche in audio e video conferenza con l'autorizzazione alla firma ad uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza con l'invio in questo caso, a tutti i componenti, di copia pdf della deliberazione attraverso e-mail.

I Rappresentanti Regionali vengono convocati dal Presidente Nazionale ogni qualvolta sia necessario. Lo svolgimento della convocazione può avvenire anche in sede diversa da quella della Sede Centrale e per le riunioni si possono applicare le metodologie previste nel comma precedente.

Ai lavori del Consiglio dei Rappresentanti Regionali partecipano i Consiglieri Nazionali.

Art. 43

I Consigli Direttivi delle Sezioni territoriali si riuniscono in sessione ordinaria almeno una volta ogni **tre** mesi.

Art. 44

Il Consiglio Nazionale ed i Consigli Direttivi delle Sezioni sono convocati dai rispettivi Presidenti.

Art. 45

La convocazione deve essere fatta almeno 15 gg. prima della data fissata per la riunione, mediante raccomandata R.R. e/o con ogni altro atto idoneo che ne attesti la ricezione e/o attraverso e-mail istituzionale e/o attraverso messaggio telefonico o sul social istituzionale, da recapitare all'indirizzo dei singoli componenti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Nazionale e i Consigli Direttivi delle Sezioni periferiche possono essere convocati senza rispettare i termini di preavviso, ma almeno 3 giorni prima.

Art. 46

In via straordinaria si procede alla convocazione degli organi suddetti osservando la procedura prevista, o quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando sia richiesto da almeno la metà dei componenti.

Art. 47

Ai componenti il Consiglio Nazionale convocati nella Sede Centrale, o per i quali il Consiglio stesso abbia deliberato la partecipazione a Convegni, Congressi od altro in cui sia necessaria la presenza dell'Associazione, possono competere tutti i rimborsi spese documentati.

Art. 48

Le funzioni di Segretario delle adunanze dei Consigli Direttivi delle Sezioni spetta al Consigliere eletto a tale scopo o a suo delegato.

Art. 49

Alle riunioni di Consiglio e dei Consigli Direttivi, possono partecipare i soli titolari delle cariche; salvo che, per motivi eccezionali, gli Organismi decidano diversamente stabilendo anche l'esclusione di un componente.

Art. 50

Gli atti deliberativi dei vari organismi sono validi se il contenuto sia stato approvato dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto, ha prevalenza il voto del Presidente della seduta.

Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo diverso accordo.

Gli atti deliberativi sono immediatamente eseguibili salvo diversa disposizione stabilita dall'atto stesso.

Art. 51

I verbali delle sedute devono essere trascritti su apposito registro i cui fogli siano stati numerati e siglati preventivamente dal Presidente o Segretario o loro delegato.

Essi devono contenere le modalità dello svolgimento della seduta e i nomi degli intervenuti alla adunanza con la indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti.

Debbono inoltre contenere il riassunto delle discussioni svoltesi in relazione ai singoli argomenti e fare menzione delle opposizioni o riserve degli intervenuti.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e/o dal Segretario e/o da uno dei presenti appositamente delegato.

Art. 52

I componenti dei vari Organismi Direttivi che non partecipano a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica senza alcuna possibile rivalsa se non quella prevista dall'art. 10.

La decadenza è dichiarata dallo stesso organismo che procederà alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal presente statuto.

CAPO X° **DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ASSEMBLEE GENERALI E DEI SOCI DELLE SEZIONI**

Art. 53

L'Assemblea Generale dei Delegati delle Sezioni Provinciali e loro Presidenti viene convocata dal Presidente Nazionale e in base alle disposizioni di cui all'art. 4.

La partecipazione all'Assemblea Generale dei Delegati delle Sezioni Provinciali e loro Presidenti è essenziale per confermare la volontà della Sezione Provinciale a continuare ad appartenere all'ANPANA-OEPA.

I verbali dell'Assemblea devono essere trascritti su apposito Registro e dovranno essere firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Verbalizzante all'uopo nominato.

Le assemblee vengono convocate dai Consigli Direttivi almeno una volta all'anno, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento della quota sociale.

Art. 54

I verbali delle Assemblee svoltesi devono essere trascritti su apposito registro numerato e timbrato da lasciare nelle Sezioni.

CAPO XI° **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 55

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, o chi ne fa le veci, provvederà ad emanare ed approvare le direttive per l'applicazione immediata dello statuto.

Art. 56

Sarà cura del Direttivo Nazionale dell'Associazione farsi promotore per i riconoscimenti ritenuti necessari per l'attuazione delle attività stesse dell'Associazione.

Art. 57

Sarà cura dell'Ufficio di Presidenza predisporre eventuali regolamenti da proporre all'approvazione del CDN.

Art. 58

Variazioni o modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea Generale dei Delegati delle Sezioni Provinciali e loro Presidenti e per la parte relativa alle sedi periferiche dalle Assemblee dei Soci Provinciali, quando questo ne viene fatta specifica richiesta dagli Enti Pubblici competenti in materia. La convocazione ha luogo a cura del Consiglio Nazionale (o dal Consiglio Direttivo Sezionale) da diramarsi, almeno trenta giorni prima del giorno fissato, con lettera raccomandata o con comunicato affisso in tutte le sedi e con pubblicazione su uno dei quotidiani nazionali o sul proprio sito internet. La riunione si terrà in un luogo deciso dalla Sede Centrale ed è fissata in prima convocazione ed in seconda convocazione. In prima convocazione, essa è valida con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero presente degli intervenuti. La seconda convocazione non deve essere tenuta nello stesso giorno della

prima. Per tutte le controversie centrali e periferiche sarà competente il Foro della Sede Nazionale naturale dell'Associazione (o della Sede Provinciale).

Art. 59

Per quanto non previsto dal presente Statuto ogni riferimento è demandato alle disposizioni dei regolamenti interni e dal Codice Civile.

Il presente statuto è costituito da cinquantanove articoli ed è stato approvato all'unanimità dei presenti il _____

Per Approvazione: vedi elenco firme allegato "B"